

VIENE DISCUSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA:

Approvazione regolamento comunale, mobilità, alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del titolo IV della Legge Regionale 13/1989.

PRESIDENTE

Secondo punto all'ordine del giorno, ce lo illustra l'assessore Bulla.

Prego Assessore.

ASSESSORE BULLA

Come ha detto il Presidente, questo regolamento è stato fatto in base alla Legge Regionale 13 del '89, titolo IV.

Lo scopo di questo regolamento è di dare una linea guida per la mobilità degli alloggi AREA. Una bozza di questo regolamento è stata inoltrata ad AREA per esprimere un parere. Ovviamente, considerato che si occupa di edilizia residenziale, ci ha risposto che approvava il nostro iter.

Quindi regolamento si compone di quindici articoli e, sostanzialmente, indica chi può presentare la domanda e come deve avvenire.

Ovviamente la responsabilità prima era in campo a una commissione, adesso è in capo al responsabile di servizio.

Il bando andrebbe fatto ogni due anni. Per la presentazione della domanda ci sono appositi moduli che poi verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Siniscola.

Il responsabile di servizio valuta le domande che sono pervenute in base ai requisiti e successivamente viene stilata una graduatoria provvisoria.

Alla graduatoria provvisoria possono essere fatte delle opposizioni entro trenta giorni. Nel caso in cui non vengano fatte queste opposizioni, dopo trenta giorni diviene esecutiva, quindi viene pubblicata sia la graduatoria provvisoria che quella definitiva, sia nell'albo pretorio, sia nel sito istituzionale del Comune di Siniscola.

Questo è il concetto generale, poi magari guardiamo gli articoli nello specifico per vedere esattamente come si deve procedere. Intanto ci sono determinate tipologie di mobilità che riguardano gli alloggi di risulta, oppure di nuova costruzione; la mobilità consensuale; la mobilità per scambio consensuale relativa a più alloggi e i cambi che servono per eliminare condizioni di sottoutilizzazione oppure di sovraffollamento che possono creare dei disagi abitativi.

Quindi la priorità ovviamente viene data, questo viene stabilito dall'articolo 3, a chi ha gravi problemi di salute, soprattutto negli alloggi dove ci sono delle barriere architettoniche che non consentono l'ingresso e l'uscita da parte dei disabili; oppure gli anziani che talvolta si trovano ad abitare in appartamenti di dimensioni eccessive rispetto alle loro esigenze.

Quindi è ammesso solamente un cambio nell'arco dei cinque anni e il cambio può essere richiesto solamente dopo due anni dall'assegnazione.

I cambi consensuali diciamo che sono esattamente disciplinati e non sono soggetti a bando, quindi solitamente chi ha intenzione di fare scambi consensuali può presentare la domanda in qualunque momento e viene valutata dagli uffici.

Il programma di mobilità viene stabilito dalla legge. Come ho detto prima il bando viene fatto ogni due anni, prima viene fatta una verifica preliminare da parte degli enti gestori per

verificare il grado di affollamento degli alloggi e, successivamente, viene fatta una graduatoria degli aspiranti.

Una volta stilata la graduatoria viene data la priorità a chi sta nei primi posti.

La mobilità programmata si può effettuare sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta, oppure mediante l'utilizzo di un'aliquota del venti per cento di quelli di nuova assegnazione, così è indicato nell'articolo 5.

L'articolo 6 dice, appunto, del bando di concorso che il Comune di Siniscola con l'ente gestore devono pubblicare in maniera tale che venga reso noto alla popolazione. Le pratiche vengono istruite dal responsabile di servizio; inoltre devono essere presentate le domande per il cambio alloggio, e qua i requisiti li stabilisce la legge, quindi le modalità di presentazione della domanda, e viene assegnato un punteggio. Il punteggio dà priorità a chi ha delle gravi problemi di salute, oppure agli anziani, e quindi questo viene indicato nel punto A, oppure situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo, oppure all'esigenza di avvicinamento nel luogo di lavoro.

Ovviamente l'esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro vale per l'assegnatario e per il coniuge e non per gli altri membri della famiglia.

Al punto D abbiamo invece l'eccessiva onerosità del canone di locazione o delle quote di servizi che si basa quindi non sull'ISEE, ma la norma nazionale stabilisce appunto una formula specifica per il calcolo del reddito.

Quindi a parità di punteggio avrà la priorità chi possiede da più tempo l'alloggio, in secondo luogo verrà preso in considerazione la data di presentazione della richiesta di mobilità, e in caso di ulteriore parità verrà fatto il sorteggio. Logicamente il sorteggio sarà pubblico e verrà fatto alla presenza degli assegnatari aspiranti alla mobilità.

L'articolo 11 disciplina invece il caso degli alloggi sottoutilizzati. Come dicevo è il caso specifico degli anziani che rimangono da soli e quindi al fine di favorire l'offerta di alloggi sottoutilizzati il Comune e l'ente gestore possono proporre o accogliere in qualsiasi momento domande di cambio in riduzione.

Qualora non vengano immediatamente soddisfatte però verranno inserite nella graduatoria generale in base al punteggio spettante, calcolato con i criteri stabiliti dall'articolo 9 del Regolamento, che quelli sono i criteri che abbiamo enunciato poco fa.

Quindi abbiamo già parlato di graduatoria provvisoria o definitiva. Viene disciplinato anche il caso di rinuncia o decadenza, perché i cambi di alloggio verranno effettuati nei ventiquattro mesi successivi alla pubblicazione, quindi entro due anni, e comunque fino all'approvazione della nuova graduatoria.

Quindi in prima istanza ci saranno le possibilità di operare dei cambi con altre posizioni inserite in graduatoria, verrà data la massima priorità nel cambio alloggio ai nuclei familiari disposti a liberare gli alloggi sottoutilizzati.

Invece in seconda istanza verranno offerti in cambio gli alloggi di risulta, oppure di nuova costruzione.

L'ordine di precedenza viene stabilito dalla graduatoria, entro due giorni deve avvenire l'accettazione, entro due giorni ovviamente dall'assegnazione dell'alloggio e eventualmente c'è solo un caso in cui si può effettuare la rinuncia dell'immobile; invece negli altri casi di rinuncia diciamo che si perde il diritto alla mobilità.

Gli assegnatari devono occupare il nuovo alloggio e lasciare libero il primo entro non oltre trenta giorni dalla data di consegna dei locali da parte di AREA o del Comune, pena la decadenza di mobilità.

L'alloggio eventualmente, se viene rifiutata la mobilità e non viene utilizzato a tal fine, verrà assegnato in base alla graduatoria normale per gli alloggi AREA.

Questo diciamo che è il riassunto del regolamento.

PRESIDENTE

Grazie all'assessore Bulla.

Aggiungo un qualcosa, non so se l'abbia già detto l'Assessore, nel caso lo ribadisco, è che tale bozza è stata mandata ad AREA per la verifica della compatibilità e di legittimità dell'atto. Ha condiviso, quindi rientra pienamente in quello che lo spirito della Legge 13.

Prego consigliere Floris.

CONSIGLIERA FLORIS

Leggendo il regolamento mi sono un attimo soffermata sul fatto che unicamente una persona, cioè il responsabile del servizio, possa avere il potere di controllare tutte le domande e di stilare una graduatoria.

Mi sembra un po' troppo accentrato questo potere, perché sono andato a vedermi la Legge Regionale citata e praticamente dice che, all'articolo 6: *le domande per conseguire la mobilità* – noi stiamo parlando di mobilità, quindi questo è un regolamento per la mobilità degli alloggi – *le domande per conseguire la mobilità dell'alloggio verranno valutate dal responsabile del servizio competente che formulerà, in base alla Legge Regionale 5/3/2008, che formulerà la graduatoria sulla base dei criteri con le modalità previste presente regolamento.*

L'articolo 8, comma 32, della Legge Regionale numero 3 parla però che è stata abolita, si sono soppressi nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, che però si tratta per l'assegnazione di nuovi alloggi, non di mobilità.

Poi le funzioni svolte dalle soppressi commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite propri uffici. Quindi non tramite un responsabile del servizio ma tramite i propri uffici; quindi questo accentramento ... cioè avere questo potere di poter valutare le domande e stilare una graduatoria mi sembra un po' troppo ...

Mentre invece per quanto riguarda la mobilità nella Legge dell'89, è quella che è stata soppressa, vi è un articolo, il 27, che parla della composizione della commissione per la formazione della graduatoria per gli alloggi in mobilità, ed è specificatamente una commissione, e quella non è stata abrogata, ma è stata abrogata quella per gli alloggi di nuova costruzione.

Quindi *la commissione per la formazione della graduatoria per la mobilità degli alloggi dice, l'articolo 27, la graduatoria di assegnazione è formata da una commissione comunale che dura in carica cinque anni ed è nominata con deliberazione del Consiglio comunale. La commissione è così composta ...* scusate questo era quello precedente.

In ogni comune di alloggio residenziale pubblica al quale si presenta l'esigenza della mobilità è istituita una commissione composta dal Sindaco, o da un suo delegato con funzioni di presidente; da un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza del Consiglio comunale, da un rappresentante di ciascuno degli enti gestori territorialmente interessati, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza.

La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria ed il regolamento per il proprio funzionamento.

Il Comune è l'ente gestore possono fissare in base alle situazioni locali motivazioni aggiuntive e priorità di mobilità.

I provvedimenti comunali relativi al cambio dell'alloggio sono disposti con ordinanza del Sindaco; contengono il termine per la loro esecuzione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario.

La commissione di cui al precedente comma è istituita con deliberazione del Comune competente.

Io questo ho trovato e questo vi sto riportando.

Quindi volevo chiarire questo punto, altrimenti questo regolamento non s'ha da fare in queste condizioni.

PRESIDENTE

Per una maggiore verifica rispetto a quello appena detto sospendo per qualche minuto il Consiglio.

CONSIGLIERA FLORIS

... praticamente l'articolo 6 di questo regolamento fa riferimento alla formulazione della graduatoria, e anche il controllo delle domande, dall'articolo 8 comma 32 della Legge Regionale numero 3 del 5/3/2008.

Andando a vedere questo articolo, questo articolo qua parla di alloggi di nuova assegnazione, non di mobilità. Quindi questa legge del 2008 ha praticamente abolito, abrogato la commissione per l'assegnazione dei nuovi alloggi, ma non la commissione per gli alloggi in mobilità, che è l'articolo 27 e che è quello che vi ho appena letto.

PRESIDENTE

Quindi la legge è rimasta in piedi solo con quell'articolo?

CONSIGLIERA FLORIS

È l'articolo 27 della Legge Regionale dell'89, 6 aprile, numero 13.

Sì l'articolo ... scusate, l'articolo 27. Sono tutt'e due articolo 8 del 2015 ...

Interventi fuori ripresa microfonica

Dovete cercare l'articolo 27 della Legge Regionale numero 8 dell'89 e ci sono due commissioni distinte.

PRESIDENTE

Qualche minuto di sospensione.

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO

PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame.

CONSIGLIERA FLORIS

... invalidi al cento per cento, ci sono anche invalidi che sono al cento per cento ma che non hanno l'accompagnamento, mentre invece ci sono quelli con l'accompagnamento e sono persone che sono allettate insomma, per cui magari una distinzione non so se si può fare ulteriore tra il cento per cento accompagnamento oppure ... invalidità con accompagnamento.

ASSESSORE BULLA

Per quanto riguarda l'invalidità al cento per cento, il punto A1?

Diciamo che lì non si vuole prendere in considerazione il reddito. Come ho detto prima, la condizione di invalidità viene presa in considerazione per il fatto che un soggetto che non riesce a deambulare, ovviamente, se abita in un piano superiore dove non ci sono ascensori poi non riesce a uscire neanche dall'abitazione in sostanza.

CONSIGLIERA FLORIS

Ho delle invalidità al cento per cento dove non per forza di cose la persona ha problemi di deambulazione, capito?

Invece l'accompagnamento è soprattutto specificato per quelle persone che hanno proprio problemi di deambulazione, e quindi devono essere assistiti 24 ore su 24.

PRESIDENTE

Ma vista la complessità o la grandezza anche della commissione, si può rimandare anche alla valutazione della commissione i casi in cui possono verificarsi situazioni di quel tipo?

Cioè la commissione valuta se è un invalido al cento per cento, o è un invalido al cento per cento più accompagnamento, quindi nella forma più grave, quindi dare la commissione stessa priorità, visto che comunque non è accentrata ... è un ulteriore ...

CONSIGLIERE CARTA

Presidente, nella valutazione io che ho fatto parte della commissione, c'era un regolamento sull'attribuzione del punteggio, con tutta la normativa sulle varie ... e lì bisogna applicare la regola sull'attribuzione della graduatoria.

Cioè come tu mi fai la graduatoria hai l'attribuzione del punteggio e in base a quello tu devi fare le verifiche, capito? Perché il punteggio ci sono una serie di motivazioni per l'attribuzione del punteggio, che poi devono essere documentate, perché poi ci sono sopralluoghi che la stessa commissione fa per verificare se effettivamente ...

PRESIDENTE

Ma quello è nel caso di nuovi alloggi, di attribuzione di alloggio, qua stiamo parlando di mobilità, è diverso.

Potremmo fare anche così: approviamo con quell'integrazione che abbiamo concordato prima, tanto dobbiamo ritornare per la nomina della commissione. Se a quella data verifichiamo che si può inserire anche questa ulteriore voce modifichiamo in quel caso il regolamento e integriamo.

Io lascerei così perché, comunque sia, non è detto che ha l'accompagnamento non possa deambulare, il problema è legato sostanzialmente a quello.

Quindi io per adesso lascerei così e poi, eventualmente, si valuta in futuro, esatto.

Quindi accogliendo quanto suggerito dal consigliere Floris e abbiamo modificato l'articolo 7 in questo modo: *“le pratiche inerenti le domande per conseguire la mobilità dell'alloggio verranno istruite dalla commissione per la mobilità, costituita e composta, ex articolo 27 Legge Regionale 13/'89”*, quindi si accoglie in pieno l'intero articolo.

Vi sono, fra l'altro, all'interno del regolamento altre parti dove si fa menzioni che sarà il responsabile del servizio. Tutte quelle parti verranno tassate e verrà invece integrato dalla commissione per la mobilità.

Quindi chi è per l'approvazione del regolamento?

Immediata esecutività.

All'unanimità.